

N.RG 16837 / 2023



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Maria Caterina Badii, Sezione 8^a Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16837/23 di Ruolo Generale, promossa con ricorso depositato da:

CECCARELLI AVV. JACOPO (CCCJCP88L05F205E) nato a Milano il 5 luglio 1988, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Monte Nero 28,

-opponente-

contro

PREFETTO DI MILANO, rappresentato dal Comune di Milano in persona del Sindaco in carica, in giudizio a mezzo di funzionari del Corpo della Polizia Locale di Milano, elettivamente domiciliato in Milano via Friuli 30,

-amministrazione opposta-

avente ad oggetto opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011, avverso ordinanza-ingiunzione n. _____ e n. _____, emesse dal

Prefetto di Milano a seguito del rigetto dei ricorsi presentanti rispettivamente avverso il verbale n. _____ con cui gli veniva contestata la violazione

dell'art. 157, co. 8 del CdS "sosta senza aver azionato il dispositivo di controllo del pagamento della relativa tariffa" accertata in Milano via Dezza lato numeri pari in data 13.07.2022 e verbale n. _____ con cui gli veniva contestata

la violazione dell'art. 157 co. 8 del CdS "sosta senza aver azionato il dispositivo di controllo del pagamento della relativa tariffa" accertata in Milano viale Monte Nero numero civico 32 in data 19.09.2022.

Decisa con dispositivo letto all'udienza del 24 ottobre 2023, motivazione riservata.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente contesta, tra gli altri motivi, la legittimità delle ordinanze-ingiunzione opposte per violazione dell'art. 12-bis d.lgs 285/1992.

L'Amministrazione, ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso confermando la legittimazione del dipendente dell'A.T.M. a svolgere le funzioni



delegate.

La materia è stata oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22676/2009, nella quale è stata operata la distinzione tra i dipendenti delle società concessionarie, aventi natura giuridica privata, i dipendenti comunali e gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano e ritenuto legittimo l'operato degli ausiliari della sosta e gli ausiliari del traffico/ispettori A.T.M., fuori dalle zone oggetto di concessione, purchè esercitino la loro potestà di accertamento all'interno del territorio comunale.

Successivamente con sentenza n. 2973/2016, la Cassazione si è specificamente occupata dell'ipotesi della contravvenzione rilevata da un appartenente al personale ispettivo dell'azienda di trasporti cittadina; la sentenza n. 2956/2016, conformemente alla sopracitata sentenza n. 2973/2016, ha precisato *“dalla richiamata normativa (art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997) emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano il potere di controllo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici e pertanto non sussiste alcuna limitazione all'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento, anche con riferimento alle modalità di rilievo delle contestazioni, stante l'equiparazione – nella materia della circolazione nell'ambito delle corsie riservate al trasporto pubblico – dei dipendenti della concessionaria ATM alla Polizia Stradale.”*

Da tale principio, quindi, si ricava che, in tema di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 133, della l. n. 127/1997, siano state conferite le funzioni di cui all'art. 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 2285/1992, con esclusione quindi, dell'esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.

Pertanto, già in una precedente pronuncia la Cassazione (n. 551 del 13.01.2009), aveva affermato che il potere di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada da parte di soggetti di cui all'art. 17, comma 132 l. 127/1997 (riguardante gli ausiliari del traffico) deve ritenersi limitato a quelle condotte che possano, in qualunque modo, ostacolare o limitare l'ordinato e corretto esercizio dell'attività di trasporto pubblico o di gestione dei parcheggi pubblici, svolta dall'impresa dalla quale dipendono.

La pronuncia, nel delineare le attribuzioni conferite dai commi 132 e 133 della l. 127/1997, giunge alla conclusione che siano di stretta interpretazione cosicché le funzioni attribuite riguarderanno, per i dipendenti delle imprese che gestiscono di parcheggi pubblici (comma 132), solo le violazioni in materia di sosta e solo nelle aree oggetto di concessione, mentre per i soggetti di cui al comma 133 (personale ispettivo delle aziende), le funzioni di prevenzione e accertamento dovranno intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione, nel caso in cui siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ed alle



ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

In tale contesto si è inserita la legge 11.09.2020 n. 120 di conversione con modificazioni del d.l. 16.07.2020 n. 76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", introducendo alcune modifiche al codice della strada, in particolare, per quanto qui interessa, relativamente alle modalità di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata.

L'art. 49, comma 5 ter, lett. d), inserisce nel codice della strada il nuovo art. 12 bis, *"Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata"*, prevedendo nel comma 1) *"Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività."* Con l'introduzione dell'art. 12 bis del codice della strada sono stati abrogati i commi 132 e 133 dell'art. 17 della legge 15.05.1997 n. 127 e l'art. 68 della legge 23.12.1999 n. 488.

In sintesi con il provvedimento del Sindaco possono essere conferite le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni:

- 1) in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi;
- 2) in materia di sosta e di fermata connesse all'espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta;
- 3) in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea di trasporto pubblico di persone, al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.

Il personale che svolge le suddette funzioni ha il potere di effettuare la contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del c.d.s., in ragione delle funzioni attribuitegli, di disporre la rimozione dei veicoli, ai sensi dell'art. 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento.

Nel caso che ci occupa la contestazione non è riconducibile ad alcuno dei casi sopra previsti o, quantomeno, non è stata provata dalla opposta amministrazione, la riconducibilità ad un ambito oggetto di affidamento.

Né, alla luce del dato normativo, può affermarsi che i poteri attribuiti ai dipendenti ATM matr. 7514 e matr. 7354, con delega conferita dal Sindaco di Milano, possano ritenersi estesi all'intero territorio



comunale.

Il ricorso appare, pertanto, meritevole di accoglimento, assorbiti gli ulteriori motivi.

In ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia, sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il giudice di pace definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le sanzioni irrogate con le ordinanze impugnate.

Compensa le spese del procedimento.

Così deciso in MILANO il 1-7-2024

Il Giudice di Pace

Dott. MARIA CATERINA BADI

